

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2011/0428(COD)

17.7.2012

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale


destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (COM(2011)0874 – C7-0498/2011 – 2011/0428(COD))

Relatore per parere: Patrice Tirolien

AD\909161IT.doc PE489.549v02-00

Unita nella diversità



BREVE MOTIVAZIONE

Il programma LIFE è il principale strumento di finanziamento diretto della politica dell'Unione per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, la biodiversità e l'adattamento al cambiamento climatico.

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale introduce un elemento d'azione contro il cambiamento climatico che ha come conseguenza la rivalutazione della dotazione globale del programma, i cui obiettivi sono al centro della strategia 2020. La valorizzazione delle politiche ambientali è essenziale ai fini di una crescita sostenibile dell'Unione.

Il relatore per parere esprime pieno sostegno a tale prospettiva della Commissione, che promuove le migliori sinergie del programma LIFE con i fondi della politica di coesione, segnatamente tramite iniziative pilota, il rafforzamento pluriennale della programmazione l'introduzione di progetti integrati. Tuttavia ritiene opportuno apportare una serie di chiarimenti per quanto riguarda l'efficacia del ravvicinamento tra i programmi, i quali presentano notevoli divergenze nelle modalità di gestione.

In tale ottica il relatore per parere considera controproducente escludere l'IVA e le spese di personale dal finanziamento dei singoli progetti. Di fatto l'impatto di una simile misura sugli obiettivi di semplificazione e di rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative dei responsabili di progetto alla fine appare negativo. Inoltre a suo avviso è essenziale mantenere, per quanto possibile, taluni principi fondamentali prossimi delle regole finanziarie della politica di coesione.

Nella discussione sull'equilibrio geografico della selezione dei progetti il relatore per parere si è schierato a favore di un tasso maggiore di cofinanziamento a beneficio di talune regioni con carenze particolarmente accentuate negli ecosistemi.

Anche se il programma LIFE deve ricompensare le dinamiche dei progetti locali, i progetti integrati possono concorrere a migliorare la conoscenza del programma e la sua armonizzazione con gli altri elementi dell'azione dell'Unione. Essi devono essere subordinati a un rigoroso equilibrio geografico cosicché tutti gli Stati membri ne possano trarre pieno beneficio. Un'azione di tale tipo potrebbe potenziare nettamente l'effetto leva del programma LIFE. A tal fine il relatore per parere ha proposto un cofinanziamento nettamente più elevato per detti progetti e ha formulato la richiesta di tenere in considerazioni il programma LIFE nel contesto dell'elaborazione del quadro strategico comune.

Il relatore per parere ritiene necessario rafforzare l'impostazione per bacino e a tal fine ha presentato emendamenti concernenti un'accettazione più ampia dell'ambiente marino nonché un ravvicinamento rispetto agli elementi esterni dell'azione dell'Unione. Pertanto ha auspicato un chiaro riconoscimento dello statuto dei responsabili di progetto del PTOM in virtù del loro stretto partenariato con l'UE e della loro appartenenza agli Stati membri.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Giacché spesso gli effetti negativi sull'ambiente e sul clima sono il frutto di azioni dei paesi limitrofi dell'Unione, sarebbe opportuno riservare un'attenzione particolare alle regioni che si trovano alle frontiere esterne dell'Unione, ai PTOM e alle regioni ultraperiferiche al fine di garantire il soddisfacimento delle necessità strategiche e di prevenire il degrado ambientale; considerando, inoltre, che le RUP francesi sono escluse da Natura 2000 per via del fatto che le direttive 92/43/CE e 2009/147/CE non prendono in considerazione e non includono la fauna, la flora e gli habitat di tali regioni; tenuto conto del "Messaggio della Réunion" del luglio 2008 e conformemente alle conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2011, che incoraggiavano la Commissione e gli Stati membri a promuovere un approccio comune in materia di protezione della natura in tutto il territorio dell'Unione, a inclusione delle RUP e dei paesi e territori d'oltremare degli Stati membri, e conformemente alla comunicazione della Commissione europea intitolata "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020", in cui la Commissione si è impegnata ad ampliare e a incoraggiare l'iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei

territori d'oltremare (BEST). È opportuno che il presente regolamento renda permanente, nel quadro del sottoprogramma "ambiente", un settore prioritario specifico incentrato sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici nelle RUP di cui all'articolo 349 del TFUE. consolidando in tal modo l'azione preparatoria BEST lanciata nel 2011, che si è dimostrata un reale successo; inoltre, come stabilito dalla decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'oltremare''), i paesi e i territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei programmi dell'Unione, fatte salve le regole dei programmi stessi e le intese applicabili allo Stato membro cui sono connessi.

¹ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno che i requisiti ambientali e climatici siano integrati nelle politiche e nelle attività dell'Unione. È necessario quindi che il programma LIFE sia complementare ad altri programmi di finanziamento dell'Unione, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo di garanzia, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nonché Orizzonte 2020. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri assicurino tale complementarità a tutti i livelli. A livello di Unione, è opportuno che la

Emendamento

(10) È opportuno che i requisiti ambientali e climatici siano integrati nelle politiche e nelle attività dell'Unione. È necessario quindi che il programma LIFE sia complementare ad altri programmi di finanziamento dell'Unione, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo di garanzia, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nonché Orizzonte 2020. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri assicurino tale complementarità a tutti i livelli. A livello di Unione, è opportuno che la

complementarità venga garantita stabilendo una cooperazione strutturata tra il programma LIFE e i programmi di finanziamento dell'Unione a gestione concorrente, nell'ambito del quadro strategico comune, in particolare per promuovere il finanziamento di attività che completano i progetti integrati o favoriscono l'uso di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nell'ambito del programma LIFE. Inoltre è necessario che il programma LIFE incoraggi la valorizzazione concreta delle ricerche ambientali e climatiche e dei risultati in materia di innovazione di Orizzonte 2020. A questo proposito, è auspicabile che il programma offra opportunità di cofinanziamento per i progetti che offrono vantaggi ambientali e climatici chiari, al fine di assicurare le sinergie. Per evitare il doppio finanziamento è necessario il coordinamento.

complementarità venga garantita stabilendo una cooperazione strutturata tra il programma LIFE e i programmi di finanziamento dell'Unione a gestione concorrente, nell'ambito del quadro strategico comune, in particolare per promuovere il finanziamento di attività che completano i progetti integrati o favoriscono l'uso di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nell'ambito del programma LIFE. Per garantire la chiarezza giuridica e la concreta fattibilità dei progetti integrati del programma LIFE, la cooperazione tra altri fondi dell'Unione e i progetti integrati dovrebbe essere esplicitamente prevista dal regolamento (UE) n. .../... [RDC]. E opportuno predisporre misure specifiche per istituire la cooperazione in una fase precoce, affinché i vantaggi dei progetti integrati siano presi in considerazione in sede di stesura dei contratti di partenariato e dei programmi operativi o relativi allo sviluppo rurale. Inoltre è necessario che il programma LIFE incoraggi la valorizzazione concreta delle ricerche ambientali e climatiche e dei risultati in materia di innovazione di Orizzonte 2020. A questo proposito, è auspicabile che il programma offra opportunità di cofinanziamento per i progetti che offrono vantaggi ambientali e climatici chiari, al fine di assicurare le sinergie. Per evitare il doppio finanziamento è necessario il coordinamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) L'interruzione e l'inversione del processo di perdita di biodiversità e il miglioramento dell'efficienza delle risorse,

Emendamento

(11) L'interruzione e l'inversione del processo di perdita di biodiversità e il miglioramento dell'efficienza delle risorse,

PE489.549v02-00 6/27 AD\909161IT.doc

tenendo conto al tempo stesso delle preoccupazioni ambientali e sanitarie correlate, continuano ad essere sfide chiave per l'Unione. Queste sfide richiedono uno sforzo maggiore a livello dell'Unione per offrire soluzioni migliori e buone pratiche che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi della comunicazione della Commissione "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (di seguito la "strategia Europa 2020").. Inoltre, un generale miglioramento della governance, in particolare attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle parti interessate, è fondamentale per conseguire gli obiettivi ambientali. Pertanto, è opportuno che il sottoprogramma per l'ambiente preveda tre settori prioritari d'azione: Ambiente ed efficienza delle risorse. Biodiversità. Governanza e informazione ambientale. È opportuno che i progetti finanziati dal programma LIFE possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di uno di tali settori prioritari, con il coinvolgimento di più di uno Stato membro.

tenendo conto al tempo stesso delle preoccupazioni ambientali e sanitarie correlate, continuano a essere sfide chiave per l'Unione. Queste sfide richiedono uno sforzo maggiore a livello dell'Unione per offrire soluzioni migliori e buone pratiche che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi della comunicazione della Commissione "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (di seguito la "strategia Europa 2020"). Inoltre, un generale miglioramento della governance, in particolare attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle parti interessate, è fondamentale per conseguire gli obiettivi ambientali. Per raggiungere questi obiettivi è opportuno che l'Unione, consapevole dell'importanza fondamentale della conservazione della biodiversità nelle regioni ultraperiferiche, attui il sistema volontario volto a promuovere la conservazione e l'utilizzo sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici (BEST) nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato alle quali non si applica la legislazione dell'Unione in materia di protezione della natura (direttive 92/43/CE e 2009/147/CE), basandosi così sull'esperienza acquisita grazie alla politica di tutela della natura dell'Unione, in particolare Natura 2000. Pertanto, è opportuno che il sottoprogramma per l'ambiente preveda quattro settori prioritari d'azione: Ambiente ed efficienza delle risorse, Biodiversità, Governanza e informazione ambientale, e BEST nelle regioni ultraperiferiche. È opportuno che i progetti finanziati dal programma LIFE possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di uno di tali settori prioritari, con il coinvolgimento di più di uno Stato membro.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" (di seguito, la "Strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020") ha stabilito gli obiettivi per arrestare e invertire la perdita di biodiversità. Gli obiettivi includono fra l'altro la piena attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, così come il mantenimento e il ripristino degli ecosistemi e dei loro servizi. È opportuno che il programma LIFE contribuisca al conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, è necessario che il settore prioritario Biodiversità sia incentrato sull'attuazione e la gestione della rete Natura 2000 istituita dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, in particolare per quanto riguarda i quadri di azione prioritaria di cui all'articolo 8 della medesima direttiva, sullo sviluppo e la diffusione delle migliori pratiche in relazione alla biodiversità, e le direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, e sulle sfide più ampie in materia di biodiversità identificate dalla strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020.

Emendamento

(13) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" (di seguito, la "Strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020") ha stabilito gli obiettivi per arrestare e invertire la perdita di biodiversità. Gli obiettivi includono fra l'altro la piena attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, così come il mantenimento e il ripristino degli ecosistemi e dei loro servizi. È opportuno che il programma LIFE contribuisca al conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, è necessario che il settore prioritario Biodiversità sia incentrato sull'attuazione e la gestione della rete Natura 2000 istituita dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, in particolare per quanto riguarda i quadri di azione prioritaria di cui all'articolo 8 della medesima direttiva, sullo sviluppo e la diffusione delle migliori pratiche in relazione alla biodiversità, e le direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, e sulle sfide più ampie in materia di biodiversità identificate dalla strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020. Il contributo del programma LIFE in termini di fondi annuali necessari per la rete Natura 2000 dovrebbe essere considerato e determinato nel contesto delle spese per la biodiversità la cui copertura è assicurata da altri fondi dell'Unione. Nella risoluzione del 20

PE489.549v02-00 8/27 AD\909161IT.doc

aprile 2012 su ''la nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020", il Parlamento europeo ha esortato la Commissione e gli Stati membri a garantire che le loro erogazioni si attestino, ogni anno, al di sopra di un minimo di 5 800 milioni di euro e che diversi fondi dell'Unione (come i fondi PAC, il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i fondi di coesione e un fondo LIFE+ rafforzato), rendano disponibili finanziamenti adeguati, migliorando il coordinamento e la coerenza tra i fondi stessi, anche grazie al concetto di progetti integrati, ottenendo così una maggiore trasparenza per le diverse regioni che beneficiano dei finanziamenti dell'Unione;

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Per ottimizzare l'utilizzo delle risorse del programma LIFE occorre stimolare, in particolare tramite la promozione di progetti mirati a valorizzare gli ecosistemi locali, lo sviluppo di sinergie tra gli obiettivi di protezione della biodiversità e le misure volte ad attenuare l'impatto del cambiamento climatico.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) È necessario che il settore prioritario della mitigazione dei cambiamenti

(16) È necessario che il settore prioritario della mitigazione dei cambiamenti

AD\909161IT.doc 9/27 PE489.549v02-00

П

climatici contribuisca allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia climatica, in particolare *per quanto riguarda il* monitoraggio e *la* comunicazione delle emissioni di gas serra, *le politiche relative all'* uso del suolo, *i* cambiamenti di destinazione del territorio e *la* silvicoltura, *il sistema di scambio delle emissioni, le iniziative degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas serra, la cattura e lo stoccaggio* del carbonio, *le* energie rinnovabili, *l'*efficienza energetica, *i* trasporti e *i* carburanti, *la* protezione dello strato di ozono e *i* gas fluorurati.

climatici contribuisca allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia climatica, in particolare favorendo le sinergie con altri obiettivi ambientali, come la biodiversità, nel settore del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas serra, dell'uso del suolo, dei cambiamenti di destinazione del territorio e della silvicoltura, della conservazione dei pozzi di assorbimento del carbonio naturali, degli approcci rispettosi degli ecosistemi nello sviluppo delle energie rinnovabili, del riutilizzo dei rifiuto e della produzione di biogas, dell'efficienza energetica, dei trasporti e dei carburanti, della protezione dello strato di ozono e dei gas fluorurati.

Motivazione

La gestione e il riutilizzo dei rifiuti è una responsabilità rilevante delle autorità locali e regionali. Va sostenuta la gestione sostenibile di tale attività.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Le prime conseguenze del cambiamento climatico sono già visibili in Europa e nel mondo, così come le condizioni meteorologiche estreme che hanno provocato inondazioni e siccità e aumento delle temperature e del livello del mare. Pertanto è opportuno che il settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici contribuisca al processo di adattamento a tali impatti di tutte le popolazioni, i settori economici e le regioni, per una maggiore resilienza dell'*Unione* grazie a specifiche misure e strategie di adattamento. È necessario che le azioni in questo campo risultino complementari alle azioni ammesse al finanziamento nell'ambito dello strumento

Emendamento

(17) Le prime conseguenze del cambiamento climatico sono già visibili in Europa e nel mondo, così come le condizioni meteorologiche estreme che hanno provocato inondazioni e siccità e aumento delle temperature e del livello del mare. Pertanto è opportuno che il settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici contribuisca al processo di adattamento a tali impatti di tutte le popolazioni, i settori economici e le regioni, per una maggiore resilienza dell'ambiente grazie a specifiche misure e strategie di adattamento. È necessario che le azioni in questo campo risultino complementari alle azioni ammesse al finanziamento nell'ambito dello strumento

PE489.549v02-00 10/27 AD\909161IT.doc

finanziario per la protezione civile.

finanziario per la protezione civile e si concentrino principalmente su approcci basati sugli ecosistemi, favorendo benefici collaterali efficienti sotto il profilo dei costi per altri obiettivi ambientali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di migliorare l'attuazione della politica ambientale e climatica e rafforzare l'integrazione degli obiettivi climatici e ambientali nelle altre politiche, è opportuno che il programma LIFE promuova progetti che incentivino gli approcci integrati di attuazione delle politiche e della legislazione in materia ambientale e climatica. Per il sottoprogramma Ambiente, è necessario che tali progetti siano incentrati principalmente sulla realizzazione della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020, con particolare riguardo alla gestione efficace e al consolidamento della rete Natura 2000, istituita dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, attraverso la realizzazione dei quadri di azione prioritaria di cui all'articolo 8 della stessa direttiva, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della legislazione sui rifiuti e la qualità dell'aria. Tali progetti, pur essendo incentrati sui temi individuati, costituiranno meccanismi di attuazione plurifunzionali (ad esempio finalizzati a garantire benefici ambientali e rafforzamento delle capacità) che consentono di ottenere risultati in altri settori e in particolare in relazione alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno

Emendamento

(21) Al fine di migliorare l'attuazione della politica ambientale e climatica e rafforzare l'integrazione degli obiettivi climatici e ambientali nelle altre politiche, è opportuno che il programma LIFE promuova progetti che incentivino gli approcci integrati di attuazione delle politiche e della legislazione in materia ambientale e climatica. Per il sottoprogramma Ambiente, è necessario che tali progetti siano incentrati principalmente sulla realizzazione della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020, con particolare riguardo alla gestione efficace e al consolidamento della rete Natura 2000, istituita dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, attraverso la realizzazione dei quadri di azione prioritaria di cui all'articolo 8 della stessa direttiva, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della legislazione sui rifiuti e la qualità dell'aria. Tali progetti, pur essendo incentrati sui temi individuati, costituiranno meccanismi di attuazione plurifunzionali (ad esempio finalizzati a garantire benefici ambientali e rafforzamento delle capacità) che consentono di ottenere risultati in altri settori e in particolare in relazione alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno

AD\909161IT.doc 11/27 PE489.549v02-00

2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino). È auspicabile che tali tipologie di progetti siano previste in altre aree ambientali. Per il sottoprogramma Azione per il clima, è opportuno che i progetti integrati riguardino in particolare l'attuazione di strategie di mitigazione e adattamento climatico e i piani d'azione. Tali tipologie di progetti devono sostenere solo una serie di attività e misure specifiche, mentre è opportuno che le altre attività complementari a quelle incluse nel progetto siano finanziate per mezzo di altri programmi di finanziamento dell'Unione, nonché di fondi nazionali, regionali e del settore privato. Il finanziamento attraverso il programma LIFE deve avvalersi delle sinergie e garantire la coerenza tra le diverse fonti di finanziamento dell'Unione, fornendo una strategia incentrata sui temi ambientali e climatici.

2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino). È auspicabile che tali tipologie di progetti siano previste in altre aree ambientali. Per il sottoprogramma Azione per il clima, è opportuno che i progetti integrati riguardino in particolare l'attuazione di strategie di mitigazione e adattamento climatico e i piani d'azione. Tali tipologie di progetti devono sostenere solo una serie di attività e misure specifiche, mentre è opportuno che le altre attività complementari a quelle incluse nel progetto siano finanziate per mezzo di altri programmi di finanziamento dell'Unione, nonché di fondi nazionali, regionali e del settore privato. Il finanziamento attraverso il programma LIFE deve avvalersi delle sinergie e garantire la coerenza tra le diverse fonti di finanziamento dell'Unione, fornendo una strategia incentrata sui temi ambientali e climatici. I progetti integrati produrranno benefici per altri fondi, aumentandone la capacità di assorbimento della spesa per l'ambiente e il clima. Considerati il carattere di novità di questo tipo di approccio e la mancanza di una vasta esperienza in merito all'approccio "progetto integrato", i soggetti interessati dovrebbero essere sostenuti, all'occorrenza, con tassi di cofinanziamento superiori e un'assistenza tecnica nella fase preparatoria. Inoltre, occorre snellire la fase di presentazione delle candidature con una procedura di selezione in due tempi. È necessario facilitare gli scambi riguardanti gli approcci integrati più riusciti coinvolgendo tutti i settori amministrativi competenti e i soggetti interessati. Occorre analizzare i fattori che determinano il funzionamento ottimale e la riuscita dei progetti integrati sulla base dell'esperienza dei primi anni di programmazione. In funzione dell'esito di tale analisi e dei fondi disponibili, si

potrebbero includere nuovi settori nell'ambito di applicazione dei progetti integrati.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) Il successo dei progetti integrati esige una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e i soggetti non statali coinvolti negli obiettivi assegnati al programma LIFE. Occorre pertanto applicare i principi di trasparenza e di pubblicità delle decisioni relative all'elaborazione, l'attuazione, la valutazione e il monitoraggio dei progetti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) La compensazione dell'IVA è importante, essendo il mezzo per assicurare che gli organismi che dispongono di risorse finanziarie relativamente limitate, come le ONG e gli enti locali e regionali, possano anch'essi attuare i progetti LIFE.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Per garantire il migliore utilizzo possibile dei fondi dell'Unione e assicurare

(30) Per garantire il migliore utilizzo possibile dei fondi dell'Unione e assicurare

AD\909161IT.doc 13/27 PE489.549v02-00

un valore aggiunto europeo, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti, in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardanti i criteri di ammissibilità per la selezione dei progetti, i criteri per l'applicazione dell'equilibrio geografico ai "progetti integrati" e gli indicatori di prestazione applicabili a specifiche priorità tematiche. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. È opportuno che la Commissione, nella preparazione e redazione di atti delegati, garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

un valore aggiunto europeo, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti, in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardanti i criteri di ammissibilità per la selezione dei progetti, i criteri per l'applicazione dell'equilibrio geografico ai "progetti integrati" e gli indicatori di prestazione applicabili a specifiche priorità tematiche. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti nonché con le parti sociali e con le autorità locali e nazionali. È opportuno che la Commissione, nella preparazione e redazione di atti delegati, garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno, tuttavia, che siano adottati atti delegati solo ove opportuno, nel rispetto del diritto del Parlamento europeo di sollevare obiezioni alle misure adottate dalla Commissione.

Motivazione

Occorre coinvolgere maggiormente gli enti locali nella procedura di comitatologia.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) "progetti pilota", i progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato e testato prima, o altrove, e che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche;

Emendamento

a) "progetti pilota", i progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato e testato prima, o altrove, e che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche, e possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe;

Motivazione

I risultati dei progetti pilota possono costituire un esempio da seguire per altre autorità locali e regionali o per progetti di cooperazione transfrontaliera.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) "progetti integrati", i progetti finalizzati ad attuare in modo sostenibile, su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale o nazionale, strategie o piani d'azione ambientali o climatici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia ambientale o climatica, da atti dell'Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri;

Emendamento

d) "progetti integrati", i progetti finalizzati ad attuare in modo sostenibile, su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, strategie o piani d'azione ambientali o climatici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia ambientale o climatica, da atti dell'Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri o delle regioni, e che promuovono e, ove possibile, coordinano e mobilitano altre fonti di finanziamento a titolo di fondi dell'Unione, nazionali e privati per il raggiungimento di obiettivi a carattere ambientale e climatico e per affrontare le grandi problematiche attuative nel quadro delle azioni interne o esterne:

Motivazione

Risulta essenziale insistere sullo sforzo di coordinamento da realizzare in tutti i settori dell'azione dell'UE, segnatamente l'elemento esterno che deve consentire di coinvolgere i paesi vicini già ora associati nelle politiche di cooperazione nella gestione dei bacini regionali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) "progetti di assistenza tecnica", i progetti volti a sostenere l'elaborazione di progetti

Emendamento

e) "progetti di assistenza tecnica", i progetti volti a sostenere gli Stati membri e le autorità regionali nell'elaborazione di

AD\909161IT.doc 15/27 PE489.549v02-00

integrati di cui alla lettera d);

progetti integrati di cui alla lettera d);

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In conformità alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento tra il programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti integrati di cui all'articolo 18, lettera d), e per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nell'ambito del programma LIFE. A livello dell'Unione, il coordinamento ha luogo nell'ambito del quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. ... (regolamento QSC).

Emendamento

3. In conformità alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri, in uno sforzo attivo e concertato, garantiscono il coordinamento tra il programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare sinergie e armonizzare le procedure, in particolare nel contesto dei progetti integrati di cui all'articolo 18, lettera d), realizzati come progetti di sviluppo locale gestiti da operatori locali e nel quadro delle strategie di sviluppo locale di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. (regolamento recante disposizioni generali), come pure per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nell'ambito del programma LIFE. A livello dell'Unione, il coordinamento ha luogo nell'ambito del quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. ... (regolamento recante disposizioni generali). Gli Stati membri indicano nei loro contratti di partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. XXX/xxx (regolamento recante disposizioni generali) i meccanismi ai livelli nazionale e regionale atti a consentire il coordinamento tra il programma LIFE e gli altri fondi di cui al regolamento (UE) n. XXX/xxx (regolamento recante disposizioni generali).

PE489.549v02-00 16/27 AD\909161IT.doc

Motivazione

Un esame tempestivo dei progetti integrati e degli altri fondi nel contesto dell'approccio integrato proposto agli articoli 28 e 29 del regolamento recante disposizioni generali consentirà di perfezionare le sinergie tra gli obiettivi del programma LIFE e le strategie di sviluppo regionale.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'assistenza tecnica ai progetti fornisce un sostegno finanziario tramite sovvenzioni destinate a sostenere i candidati nella preparazione dei progetti integrati e, in particolare, assicura che tali progetti siano conformi ai requisiti tecnici, finanziari e temporali del programma LIFE e dei programmi di cui al paragrafo 3.

Motivazione

Per perfezionare al massimo l'attuazione di progetti integrati nell'insieme del territorio europeo risulta necessario un monitoraggio mirato, segnatamente per quanto riguarda le regioni con strutture amministrative con scarsa esperienza con questo tipo di progetto.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Almeno il 50% delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

Emendamento

2. Almeno il 75% delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell'Unione in materia di ambiente, soprattutto nei settori delle acque, dei rifiuti e dell'aria;

Emendamento

b) sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell'Unione in materia di ambiente, soprattutto nei settori delle acque, *dell'ambiente marino*, *del suolo*, dei rifiuti e dell'aria;

Motivazione

Una maggiore presa in considerazione degli spazi marittimi è destinata a favorire una strategia più globale, nella logica della politica marittima integrata. Inoltre, in numerose regioni diventa estremamente importante affrontare l'inquinamento del suolo, che va strettamente collegato alla protezione delle risorse idriche e alla prevenzione della produzione di rifiuti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

c) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto ambientale all'interno e all'esterno dell'Unione.

Emendamento

c) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, *l'applicazione*, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto ambientale all'interno e all'esterno dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera c

Testo della Commissione

c) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione in materia di biodiversità, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto sulla biodiversità all'interno e all'esterno dell'Unione.

Emendamento

c) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, *l'applicazione*, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione in materia di biodiversità, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto sulla biodiversità all'interno e all'esterno dell'Unione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni nel settore dell'ambiente e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione;

Emendamento

b) sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni nel settore dell'ambiente e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione *rivolte a tutte le fasce di età e a tutte le categorie economico-sociali*;

Motivazione

Il coinvolgimento dei cittadini, indipendentemente dalla formazione e dall'età, contribuirà a migliorare la conoscenza del programma e la loro partecipazione alle azioni di quest'ultimo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni nel settore dell'ambiente e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione:

Emendamento

b) sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni nel settore dell'ambiente e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione *regionale* tra le parti interessate e la formazione;

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di mitigazione, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

Emendamento

a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di mitigazione, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare *favorendo le sinergie con altri obiettivi ambientali, come la biodiversità, e* attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di adattamento, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per l'adattamento ai

Emendamento

a) contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di adattamento, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare *favorendo le sinergie con altri obiettivi ambientali, come la biodiversità, e* attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di

PE489.549v02-00 20/27 AD\909161IT.doc

cambiamenti climatici;

approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni *basati sugli ecosistemi* per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di adattamento efficaci e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;

Emendamento

b) migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di adattamento efficaci *basate sugli ecosistemi* e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 15 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come per le strategie di adattamento e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;

Emendamento

c) facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati *basati sugli ecosistemi*, come per le strategie di adattamento e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di adattamento innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

Emendamento

d) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di adattamento innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati *e che si concentrano*

AD\909161IT.doc 21/27 PE489.549v02-00

su approcci basati sugli ecosistemi.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni nel settore del clima e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche climatiche, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione;

Emendamento

b) sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni nel settore del clima e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche climatiche, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione rivolte a tutte le fasce di età e a tutte le categorie economico-sociali;

Motivazione

Il coinvolgimento dei cittadini, indipendentemente dalla formazione e dall'età, contribuirà a migliorare la conoscenza del programma e la loro partecipazione alle azioni di quest'ultimo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Almeno il 78% delle risorse di bilancio del programma LIFE sono destinate agli strumenti finanziari e alle sovvenzioni per i progetti.

Motivazione

Il programma LIFE ha come obiettivo principale il finanziamento di progetti, che va consolidato indirizzando una percentuale minima delle attività verso quelle previste all'articolo 18.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 18 – lettera d

Testo della Commissione

d) progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, rifiuti, aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, Emendamento

d) progetti integrati, principalmente nei settori natura, acqua, *ambiente marino*, *suolo*, rifiuti, aria e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.

Motivazione

Vedasi l'emendamento 13.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) sono neutrali sotto il profilo politico.

Motivazione

È opportuno evitare che sorga il sospetto che i fondi LIFE siano destinati a sovvenzioni di carattere politico.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. I progetti integrati di cui all'articolo 18, lettera d) associano, ove opportuno, le parti interessate, e promuovono, *se possibile*, la mobilizzazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione e il loro coordinamento.

Emendamento

3. I progetti integrati di cui all'articolo 18, lettera d) *sono accessibili e* associano, ove opportuno, le parti interessate, e promuovono la mobilizzazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione e il loro coordinamento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 70% dei costi ammissibili. In via eccezionale, il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), è pari all'80% dei costi ammissibili.

Emendamento

- 1. Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18 è pari al 50% dei costi ammissibili. In via eccezionale:
- il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18, lettere d) e f), è pari *al* 75% dei costi ammissibili;
- nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE nonché nelle regioni insulari, di montagna e più settentrionali a bassissima densità demografica di cui all'articolo 174 del TFUE il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) e h) è fissato al 60%, e per i progetti di cui all'articolo 18, lettera d), e all'articolo 12, lettera a), è fissato all'85%.

Motivazione

Se si conserva l'ammissibilità dell'IVA non rimborsabile e delle spese per il personale, il ripristino del tasso iniziale di cofinanziamento consentirà di istituire il necessario equilibrio finanziario e la diversità dei progetti. Una maggiorazione del 25% per i progetti integrati deve sostenere una proposta chiaramente destinata a rafforzare l'effetto leva e il carattere integrato del programma LIFE. In contropartita le regioni esposte a svantaggi geografici permanenti devono beneficiare di un tasso di cofinanziamento maggiorato.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. L'IVA non è considerata un costo ammissibile per i progetti di cui all'articolo

Emendamento

2. L'IVA è considerata un costo ammissibile per i progetti di cui all'articolo

PE489.549v02-00 24/27 AD\909161IT.doc

18.

18 a condizione che sia a carico del beneficiario finale conformemente all'articolo 13 della direttiva 2006/112/CE e non sia recuperabile in base al regime nazionale vigente in materia di IVA. Ogni domanda di ammissibilità è corredata di documentazione giustificativa pertinente prodotta dalle autorità di vigilanza o certificazione competenti all'interno degli Stati membri.

Motivazione

La proposta della Commissione di escludere l'ammissibilità dell'IVA comporta il rischio di escludere una gran parte dei beneficiari potenziali del programma LIFE e introduce disparità di trattamento tra gli Stati membri a causa della diversità di aliquote IVA e delle diverse possibilità di recuperarla. Inoltre ogni cambiamento sarebbe un incentivo a ridurre le attività che generano gettito IVA, per esempio attività informative e promozionali (seminari, stampa di materiale, ecc.).

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le spese legate al costo del personale permanente possono costituire un costo ammissibile ove siano collegate al costo delle attività connesse all'attuazione del progetto.

Motivazione

La Commissione propone nella "motivazione" del regolamento di limitare o escludere l'ammissibilità dei costi per il personale permanente non assunto appositamente per il progetto, onde ridurre i problemi legati alla sorveglianza e al rendiconto. Ciò avrebbe un impatto negativo sulla qualità e la fattibilità dei progetti, specialmente per le organizzazioni di piccole dimensioni, governative o non governative, le quali dipendono dal personale stabile e dalle sue competenze e che spesso operano con personale a orario ridotto in diversi progetti contemporaneamente.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma LIFE può finanziare enti pubblici *e privati*.

Il programma LIFE può finanziare enti pubblici.

Motivazione

L'intento è assicurare che le risorse siano investite in modo efficace e neutrale, assicurando il massimo valore aggiunto possibile per la regione e non per gli interessi particolari.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 riguardo all'adozione di programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. La Commissione provvede a che le parti interessate siano debitamente consultate al momento dell'elaborazione dei programmi di lavoro pluriennali.

PE489.549v02-00 26/27 AD\909161IT.doc

PROCEDURA

Titolo	Istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)
Riferimenti	COM(2011)0874 - C7-0498/2011 - 2011/0428(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 15.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 15.12.2011
Relatore per parere Nomina	Patrice Tirolien 26.1.2012
Approvazione	11.7.2012
Esito della votazione finale	+: 39 -: 7 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Juozas Imbrasas, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Patrice Tirolien
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Hans-Gert Pöttering, Konrad Szymański